SENT.69/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO

composta dai magistrati:

Dott.ssa Daniela ACANFORA Presidente-relatore

Dott.ssa Ida CONTINO Consigliere

Dott.ssa Lucia d'AMBROSIO Consigliere

Dott.ssa Maria Cristina RAZZANO Consigliere

Dott.ssa Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al **n. 61409** del registro di segreteria proposto da Scalise Armando (C.F. SCLNRD59B18D122G) e Scalise Salvatore (CF SCLSVT68C21D122B), quest'ultimo in qualità di legale rappresentante *pro tempore* della Scalise Sport Group s.r.l. (P.IVA. 02287740795), rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Scalzi (CF SCLFNC37E13B098C) e dall'avv. Domenico Grande Aracri (GRNDNC65T02D122W) (indirizzi pec: studiolegale@pec.giuffre.it e domenico.grandearacri@avvocaticrotone.legalmail.it),

contro

Procura generale presso la Corte dei conti in persona del Procuratore generale p.t..

avverso la sentenza n. 41/2024 della Corte dei conti, Sezione II giurisdizionale centrale di appello, depositata in data 9 febbraio 2024 nell'ambito del giudizio n. 60946, avente ad oggetto la revocazione della sentenza della Corte dei conti, Sezione II giurisdizionale centrale di appello, n.33/2023, depositata in data 16 febbraio 2023.

Esaminati l'atto di appello e tutti gli atti e documenti di causa.

Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2025, celebrata con l'assistenza del segretario dott. Giovanni Luca Triolo, il Presidente relatore, l'avv. Leoluca Ferraro, delegato dai difensori costituiti, per i sigg. Scalise ed il rappresentante della Procura generale, v.p.g. Fabrizio Cerioni.

Ritenuto in

FATTO

Con la sentenza oggetto del presente gravame questa Sezione giurisdizionale d'appello ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso in revocazione proposto dai sigg. Scalise Armando e Scalise Salvatore (quest'ultimo unicamente nella veste di rappresentante legale *pro tempore* della società Scalise Sport Group s.r.l. come già rimarcato nella ordinanza cautelare n.21/2023) avverso la sentenza n. 33/2023 di questa stessa Sezione giurisdizionale di appello. Con detta sentenza è stato rigettato nel merito il gravame, proposto congiuntamente dai soggetti condannati (Scalise Armando, socio, e Scalise Francesca, amministratore unico-rappresentante legale *pro tempore*) avverso la sentenza n. 105/2021, depositata il 16 marzo 2021, con cui la Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, affermata la giurisdizione contabile nella vicenda controversa, respinta la domanda di integrazione del contraddittorio nei confronti della ditta incaricata di eseguire i lavori ammessi a contributo e

disatteso la richiesta di CTU (in ordine tanto alla quantificazione dei lavori eseguiti quanto alla contabilizzazione delle fatture rendicontate alla Regione Calabria), in parziale accoglimento della pretesa attorea, ha condannato, a titolo di dolo, la società succitata ed i sigg. Scalise Francesca e Scalise Armando al risarcimento, in via solidale ed in favore della Regione Calabria, del danno erariale quantificato in euro 592.382,73, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali (a fronte del maggior importo di euro 1.221.825,83 chiesto in citazione) per avere percepito illecitamente di contributi pubblici per la realizzazione di un centro benessere più servizi, sito nel Comune di Cotronei- Contrada Caprarella. Nel contempo, la sezione giurisdizionale di primo grado ha disposto la parziale conversione del sequestro cautelare in pignoramento, già autorizzato fino alla concorrenza della somma di euro 592.382,73.

Nella sentenza oggetto dell'odierno appello si legge, in punto di fatto, che "*i ricorrenti hanno sostenuto la sussistenza di un errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c., (rectius, art. 202, comma 1, lett. f), c.g.c.), in quanto la determinazione dell'importo di euro 592.382,73 quale danno erariale risulterebbe assolutamente errata, per un errore di calcolo. Tutto ciò, sul presupposto che l'importo complessivo delle fatture contestate (pari, per l'appunto, ad euro 592.382,73), non rappresenterebbe il danno erariale bensì la quota di investimento contestata dalla Procura erariale, laddove sulla spesa considerata irregolare e, dunque, non agevolabile (euro 592.382,73 il contributo ammonterebbe ad euro 177.714,82 (30% di euro 592.382,73), avendo la società introitato non già l'importo delle fatture rendicontate ma piuttosto una percentuale (pari al 30% su quegli importi) delle medesime*

fatture. Tale percentuale sarebbe stata considerata anche dal giudice penale, nel decreto di sequestro preventivo, pur avendo poi nel computo inserito anche altre fatture (ritenute irregolari) rispetto a quelle prese in considerazione nella sentenza impugnata" (pagg.4-5).

La sentenza ha ritenuto che " *il dedotto errore esula, a giudizio del Collegio, dal perimetro di quello di fatto revocatorio di cui all'art. 202, comma 1, lett. f, d.lgs. n. 174/2016 (codice della giustizia contabile, c.g.c.)"* (pag.15), con la seguente motivazione: "*risulta palese come, attraverso il dedotto errore di fatto, i ricorrenti cerchino di far valere non già una mera svista del giudice, un semplice errore di calcolo, ma bensì un errore di giudizio ovvero un errore nella valutazione degli atti e delle risultanze processuali (ivi compreso il decreto regionale di concessone dell'agevolazione), funzionale alla determinazione del quantum debeatur. Sotto questo punto di vista, la piana lettura della decisione qui gravata fa risaltare come il giudice d'appello, a seguito di attività valutativa dispiegatasi attraverso il puntuale richiamo degli elementi sintomatici di irregolarità già valorizzati dalla Sezione territoriale in relazione alle fatture censurate, singolarmente citate (pagg. 12 e ss della decisione censurata), nonché mediante la confutazione specifica delle contrarie argomentazioni difensive (così, ad es., pagg. 22 e ss della decisione), sia giunto ad affermare la piena condivisibilità delle statuizioni del primo giudice (anche) "..<u>in ordine alla consistenza del danno erariale"</u> (così testualmente pag. 25 della sentenza impugnata).*

Ciò dopo aver affermato e/o rimarcato, tra l'altro, che: -l'importo oggetto della condanna di I grado "scaturisce dall'impiego, ai fini della doverosa rendicontazione delle spese sostenute attingendo dalla provvista messa a

disposizione della Regione Calabria in attuazione del decreto n. 174 del 8/5/2014, di fatture che registrano operazioni manifestamente incoerenti con gli accordi formalizzati con i fornitori di beni e servizi e che, sostanzialmente, duplicavano parte dei costi sostenuti per la realizzazione dell'intervento finanziato" (pag. 12); "A conclusioni non diverse da quelle rappresentate nella sentenza impugnata deve pervenirsi anche per le restanti spese reputate indebitamente rendicontate e, perciò, siccome giustificanti una porzione del finanziamento pubblico, considerate fonte di danno erariale" (pag. 20); l' "..ottenimento di finanziamenti su documentazione che non rispecchia la reale sostanza economica dell'intervento realizzato" non soddisfa(va) alcuna delle condizioni necessarie per concedere l'evocata compensatio lucri cum damno (pag. 25). Quanto sopra rappresentato conferma l'effettuazione di un'attività valutativa da parte del giudice d'appello, anche in relazione al profilo della "consistenza del danno" (ovvero del quantum debeatur), (attività) sfociata nella motivata affermazione di condivisibilità delle statuizioni rese sul punto dal primo giudice. Queste ultime, del resto, hanno fortemente circoscritto le originarie richieste risarcitorie della Procura contabile, attraverso la ponderata e meditata adozione (fatta propria dal giudice d'appello) di un criterio di quantificazione, legato all'importo delle sole fatture riconosciute irregolari e non già all'importo dell'intero finanziamento" (pagg.17-19).

I sig.ri Scalise hanno gravato, con atto qualificato, nell'intestazione, "*ricorso in appello*" la predetta sentenza, depositato in data 13 marzo 2024; hanno poi notificato alla Procura generale in data 9 aprile 2024 il gravame unitamente al decreto di fissazione dell'odierna udienza e depositato gli atti notificati in pari

data.

Sostengono che "*se si esaminano in dettaglio i profili in relazione ai quali si è realizzato l'errore di fatto revocatorio dedotti e nemmeno presi in esame dalla impugnata sentenza, appare di tutta evidenza la erroneità realizzata e la fondatezza dei motivi erroneamente non accolti, motivi tutti espressamente e puntualmente dedotti nel ricorso per revocazione e sui quali vi è stato difetto assoluto di esame e di motivazione poiché, lo si ripete, ancorché menzionati nella narrativa di fatto della sentenza, incredibilmente, non sono stati poi nemmeno menzionati nella motivazione della stessa Infatti, una prima nota degna di considerazione attiene al fatto che, erroneamente, si legge nella sentenza impugnata che "… risulta palese come, attraverso il dedotto errore di fatto, i ricorrenti cerchino di far valere non già una mera svista del giudice, un semplice errore di calcolo, ma bensì un errore di giudizio ovvero un errore nella valutazione degli atti e delle risultanze processuali (ivi compreso il decreto regionale di concessone dell'agevolazione), funzionale alla determinazione del quantum debeatur". E però, alla luce di quanto sopra osservato, non vi è chi non veda che, al contrario, con i motivi di revocazione giammai si poteva e si può configurare la denuncia di un "un errore di giudizio ovvero un errore nella valutazione degli atti e delle risultanze processuali". Infatti, sarebbe bastato valutare effettivamente "il decreto regionale di concessione dell'agevolazione" per rendersi conto che sia la Sezione Calabrese che quella d'Appello, in realtà, non lo avevano affatto preso in considerazione e ciò nonostante nell'atto di citazione il Procuratore lo aveva posto a base della quantificazione del danno erariale ritenendolo concretizzato in tutto il contributo erogato dalla Regione Calabria sulla base*

*delle asserite violazioni contestate ai convenuti. In effetti, il PM, nel prendere atto del predetto decreto Dirigenziale regionale, sulla base della spesa agevolabile pari ad € 2.946.699,81, analizzava le singole spese specificando le quote di contributo erogabili in virtù di ciascuna di esse (v. pag. 4 e 5 atto cit.). E nel medesimo atto di citazione, dopo aver passato in rassegna le quote di contributo erogate sulla base delle singole rendicontazioni delle fatture di spesa, è pervenuto alla conclusione che "Alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, non essendo la documentazione presentata in sede di rendicontazione veritiera e non essendo stato conseguentemente il finanziamento erogato utilizzato per gli scopi espressamente previsti, è evidente che le somme percepite dalla Società a titolo di contributo POR Calabria 2007/2013 - pari complessivamente ad Euro 1.221.825,83 (somma equivalente al danno erariale che si contesta) - devono dunque essere oggi restituite alla Regione Calabria" (pagg. 25 e 26 atto cit.). Orbene, "la documentazione presentata in sede di rendicontazione" non ritenuta "veritiera" **non atteneva** all'importo complessivo delle fatture rendicontate alla Regione Calabria (pari a circa 3 milioni di euro) sicché il danno erariale non veniva considerato **l'importo complessivo delle medesime fatture** (pari, per l'appunto a circa 3 milioni di euro) quanto piuttosto quello corrispondente all'importo totale del contributo erogato ("pari complessivamente ad Euro 1.221.825,83"). E però, la Sezione Calabrese, pur accogliendo parzialmente la domanda, non ha ritenuto "di ... poter condividere la tesi attorea circa la sostanziale identificazione del danno erariale con l'importo del finanziamento ..." (pag. 35) dal momento che "nell'ipotesi di compiuta realizzazione dell'opera finanziata, la prevalente giurisprudenza della Corte dei Conti,,*

non ritiene, di norma, di poter addivenire alla richiesta equiparazione tra danno all'erario e importo complessivi del finanziamento assentito, quasi che l'opus non fosse stata neppure parzialmente realizzato" (pag. 36). Sennonché, sempre la medesima Sezione ha stabilito "che la posta di danno quantificata nelle pagine 14 e ss. dell'atto di citazione in euro 353.898,9 (corrispondente alle fatture duplicate, specificamente ivi elencate, di acquisto di materiale elettrico ed edile nonché per impiantistica) debba essere ridimensionata ad euro 269.395,73, sottraendo quelle (per un importo complessivo di euro 84.503,17) emesse in data successiva al suddetto titolo edilizio del 21/10/2015 (seguito da computo metrico), …" (pag. 45). La Corte territoriale, quindi, erroneamente ed apoditticamente, giungeva ad affermare che la Procura avesse a pag. 14 dell'atto di citazione quantificato il danno erariale laddove, al contrario, il riferimento ***atteneva alla asserita duplicazione delle fatture*** *("di acquisto di materiale elettrico ed edile nonché per impiantistica") rendicontate alla Regione Calabria. E non solo! In virtù delle argomentazioni della Procura erariale, dopo aver passato in rassegna le ulteriori fatture asseritamente duplicate, "Alla luce delle suddette considerazioni, il danno per l'erario ammonta dunque complessivamente ad euro 592.382,73 (euro 269.395,73 per materiali e attrezzature + 68.000 fatture OMISSIS ante contratto + 44.622 fattura n. 70 OMISSIS) + euro 70.000,00 subappalto OMISSIS + 115.925 fattura OMISSIS + 14.040 fattura OMISSIS, + fattura OMISSIS". Quindi, la Sezione Calabrese* ***ha palesemente confuso*** *l'importo delle singole fatture con il danno erariale laddove, al contrario, avrebbe dovuto rapportarlo al contributo effettivamente erogato dalla Regione Calabria rispetto alle medesime fatture ritenute frutto di duplicazione*". *Dopo*

aver dettagliatamente esposto le singole fatture che sono state disconosciute o non ammissibili a contributo, gli appellanti concludono affermando che " Pertanto, le fatture contestate ammontavano ad ***€ 592.382,73*** *che,* ***per mera svista da parte della Sezione Calabrese a cui si è adagiato anche la Sezione Centrale d'Appello****, è stato ritenuto quale danno erariale laddove, al contrario, avrebbe dovuto ritenere* ***danno erariale la quota di contributo a fondo perduto (pari ad € 177.714,82) effettivamente erogato sulla base delle medesime fatture frutto di duplicazione****. "*

I sigg. Scalise chiedono, conclusivamente, l'accoglimento dell'appello *"con l'annullamento, la revoca o la riforma della sentenza medesima in parte qua relativamente a quanto oggetto dell'errore di fatto revocatorio denunciato con il presente ricorso con tutte le conseguenze di legge";* il tutto con vittoria di spese .

La Procura generale ha depositato in data 10 febbraio 2025 le conclusioni eccependo l'inammissibilità dell'appello.

Sotto un primo profilo, rileva che essendo l'atto stato notificato in data 9 aprile 2024 successivamente al deposito presso l'Ufficio del ruolo generale, sono state violate le regole procedimentali di cui agli artt.178 e 180 c.g.c.

Sotto un ulteriore profilo, la Procura generale osserva che, ai sensi dell'art.206, comma 3, c.g.c., poiché la sentenza n.33/2023 era soggetta solo a revocazione e a ricorso per cassazione e non ad appello, neppure la sentenza n.41/2024 è appellabile né tantomeno potrebbe essere oggetto di un ricorso per revocazione, stante quanto disposto dall'art.206, comma 2, c.g.c. a tenore di cui " *Non può essere impugnata per revocazione, per i medesimi motivi, la sentenza pronunciata in sede di giudizio per revocazione".*

In ogni caso, per mero tuziorismo difensivo, rileva che la sentenza impugnata è assolutamente esente da vizi logici laddove ha escluso la sussistenza del denunciato errore di fatto revocatorio ex art.202, comma 1, lett.f), c.g.c.

In conclusione la Procura generale ha chiesto che il gravame venga dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio.

I sigg. Scalise hanno depositato, in data 25 febbraio 2025, una memoria per l'odierna udienza in cui deducono, a confutazione delle tesi della Procura generale, che "*l'eccezione di inammissibilità, fermo l'eventuale effetto sanante della costituzione avversaria, è priva di qualunque fondamento giuridico dal momento che la disciplina applicabile alla revocazione è prevista dagli artt. 203 e ss. c.g.c. sicché anche per la fase dell'appello è previsto il preventivo deposito dell'atto e, successivamente, a seguito di fissazione dell'udienza da parte del Presidente, ed anche in virtù del medesimo decreto presidenziale, si procede alla notifica di quest'ultimo unitamente all'atto di impugnazione"* . In ogni caso, rilevano che sono stati rispettati i termini di impugnazione previsti dall'art.178 c.g.c.; inoltre, pur volendo, per mero scrupolo difensivo, accedere alla tesi che prima l'atto andava notificato e poi depositato entro i 30 giorni successivi, affermano che anche tale ultimo adempimento, previsto a pena di decadenza, è stato effettuato.

Circa l'ulteriore profilo di inammissibilità, i sigg. Scalise evidenziano di avere dovuto adire questa Sezione di appello solo per competenza, avendo essa confermato la sentenza di primo grado della Sezione giurisdizionale calabrese, laddove se avessero proposto ricorso per revocazione innanzi alla sezione di primo grado, anziché appellarla, avrebbero avuto la possibilità di impugnare

in appello la sentenza emessa in sede di revocazione. Affermano, quindi, che aderire alla tesi della Procura generale "*comporterebbe un vulnus difensivo con disparità di trattamento di rilevanza costituzionale*", per cui chiedono a questo Collegio di valutare la legittimità dell'art.206 c.g.c. in relazione agli artt.3 e 24 Cost., a maggior ragione ove si consideri la preclusione di cui all'art.202 (*recte* 206), comma 2, c.g.c., di una nuova impugnazione per revocazione.

Per mero tuziorismo, ribadiscono poi le argomentazioni illustrate nell'atto di gravame circa la sussistenza dell'errore revocatorio, ex art.395, n.4, c.g.c., non vertendosi, come del tutto erroneamente affermato nella gravata sentenza, in un errore di giudizio ma di fatto, in quanto il danno erariale non può essere pari alla sommatoria delle fatture (euro 592.382,73) ma solo all'importo effettivo dell'esborso, quale contributo, da parte della Regione Calabria (30%, ovvero euro 177.714,83), non potendo questa lucrare somme maggiori rispetto a quelle erogate, stante i principi di cui agli artt.2033 e 2041 c.c., applicabili anche alla p.a..

Conclusivamente, chiedono di accogliere le conclusioni formulate con "*il ricorso e l'appello per revocazione*" con ogni conseguenziale provvedimento.

Nella pubblica udienza odierna l'avv. Leoluca Ferraro si è riportato all'atto introduttivo del giudizio e alle note difensive da ultimo depositate, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, con ogni consequenziale provvedimento.

Il rappresentante della Procura generale, v.p.g. Cerioni, si è riportato alle conclusioni scritte ed ha insistito per la declaratoria di inammissibilità dell'appello.

Chiusa la discussione, la causa è, quindi, passata in decisione.

Considerato in

DIRITTO

Il Collegio ritiene dirimente nell'ordine logico-giuridico delle questioni, ai sensi dell'art.101, comma 2, c.g.c., quello dell'ammissibilità dell'odierno atto qualificato *"ricorso in appello*" proposto avverso la sentenza n. 41/2024 di questa Sezione II giurisdizionale centrale di appello, depositata in data 9 febbraio 2024 che ha, a sua volta, dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione avverso la sentenza della medesima Sezione II giurisdizionale centrale di appello, n.33/2023, depositata in data 16 febbraio 2023.

Orbene, l'art.206, comma 3, c.g.c. statuisce che "*Contro la sentenza pronunciata in sede di revocazione sono ammessi i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione"*.

Pertanto, poiché la sentenza n.33/2023 era impugnabile solo per revocazione e con ricorso innanzi alla Corte di cassazione ma non, ovviamente, con appello, neppure la sentenza n.41/2024 è appellabile.

Tale primo profilo di inammissibilità risulta dirimente e ovviamente non è stato affatto sanato, come pure sostengono gli appellanti, dalla costituzione in giudizio della Procura generale che lo ha formalmente eccepito nelle conclusioni, né sarebbe in alcun modo sanabile trattandosi di una preclusione processuale e non di un vizio di nullità dell'atto. Pertanto, esso consente di ritenere assorbito un secondo profilo di inammissibilità del gravame, consistente nella violazione della sequenza procedimentale prevista per l'instaurazione del giudizio di appello dal combinato disposto degli artt.178 e 180 c.g.c., per cui il gravame va, prima notificato, nei termini perentori ivi

previsti, e successivamente depositato, nel termine perentorio di 30 giorni, con la prova delle eseguite notifiche. Ne consegue, quindi, l'assorbimento anche di tutte le argomentazioni illustrate dagli appellanti nella memoria prodotta per l'odierna udienza in ordine alla correttezza della sequenza procedurale seguita per instaurare il giudizio, (trattandosi di appello avverso una sentenza emessa nel giudizio per revocazione), nonchè all'avvenuto rispetto dei termini perentori previsti dagli artt.178 e 180 c.g.c. (notifica dell'atto avvenuta unitamente al d.f.u. in data 9 aprile 2024 e deposito in pari data), e questo - va ribadito - stante il chiaro ed insormontabile dato normativo recato dal predetto art.206, comma 3, c.g.c.

Aggiungasi solo, per mera completezza, che, nonostante i sigg. Scalise abbiano chiaramente dichiarato di aver voluto proporre "*appello*" avverso la sentenza n.41/2024, pur volendosi per mera ipotesi riqualificare il gravame in termini di ricorso per revocazione e non di appello, per il principio generale di conversione degli atti processuali viziati (contemplato però per le sole ipotesi di nullità dall'art.159, comma 3, c.p.c., applicabile anche a questo giudizio in virtù del rinvio operato dall'art.7, comma 2, c.g.c.), residuerebbe, come condivisibilmente affermato dalla Procura generale, un ulteriore, insormontabile, profilo di inammissibilità del gravame, scaturente in questo caso dal comma 2 del medesimo art.206 c.g.c. a tenore di cui " *Non può essere impugnata per revocazione, per i medesimi motivi, la sentenza pronunciata in sede di giudizio per revocazione".*

Infatti i ricorrenti riproducono pedissequamente l'identico motivo su cui si è pronunciata la sentenza n.41/2024, ovvero la sussistenza di un errore di fatto revocatorio ai sensi dell'art. 202, comma 1, lett. f), c.g.c) in quanto la

determinazione dell'importo di euro 592.382,73 quale danno erariale risulterebbe assolutamente errata, per un errore di calcolo.

Infine, nella memoria depositata per l'odierna udienza i sigg. Scalise hanno prospettato anche profili di illegittimità costituzionale dell'art.206 c.g.c. per violazione degli artt.3 e 24 Costituzione (disparità di trattamento e *vulnus* del diritto di difesa).

Orbene, la questione è *ictu oculi* priva di rilevanza in quanto, contrariamente a quanto affermato dagli appellanti, ai sensi della lett. f) dell'art.202, comma 1, c.g.c. possono essere impugnate per revocazione (caso di revocazione c.d. "ordinaria") solo le sentenze emesse in grado di appello o in unico grado, e quindi non la sentenza della sezione giurisdizionale calabrese di primo grado n.105/2021 che poteva essere solo impugnata con appello, come di fatto avvenuto.

In conclusione, l'appello avverso la sentenza. 41/2024 di questa Sezione II giurisdizionale centrale di appello, depositata in data 9 febbraio 2024, va dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio sono integralmente compensate, ai sensi dell'art.31, comma 3, c.g.c, essendo la decisione intervenuta esclusivamente su una questione pregiudiziale.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello definitivamente pronunciando nei termini di cui in motivazione, *contrariis reiectis*, dichiara inammissibile l'appello avverso la sentenza n. 41/2024 di questa Sezione II giurisdizionale centrale di appello, depositata in data 9 febbraio 2024**;**

- compensa integralmente le spese di questo grado.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2025.

IL PRESIDENTE-estensore

Dott.ssa Daniela Acanfora

f.to digitalmente

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 27 MARZO 2025

p. Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco